

Codice A19020

D.D. 4 maggio 2015, n. 253

L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Istanza di ammissione all'esame per conseguire l'abilitazione professionale di Acconciatore. Signora MUCA BUKURIJE.

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 smi (Testo unico in materia di artigianato);

visto l'articolo 18 della Legge regionale n. 5 del 23 aprile 2013 (Modifiche della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato e della legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1. Disciplina dell'attività di estetista) che ha introdotto l'articolo 34 bis nella l.r. 1/2009 dettante disposizioni sull'accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore;

visto l'articolo 34 bis, al comma 2, stabilisce, ai fini dell'ammissione all'esame tecnico-pratico e al corso di formazione teorica di cui all'articolo 3 della Legge n. 174/2005, che la struttura regionale competente per materia accerti, attesti e determini il periodo di inserimento nonché il rapporto di apprendistato presso una impresa di acconciatura;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare l'articolo 3 concernente disposizioni per il conseguimento dell'abilitazione professionale;

vista la Legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore) in particolare:

l'articolo 3 Abilitazione professionale

l'articolo 6 Norme transitorie, al comma 2 recita *“I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.”*

l'articolo 7 Termine di applicazione della legislazione vigente recita *“La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei principi recati dalla presente legge.”*

vista la Determinazione DB1600 n. 181 del 16 marzo 2013 avente oggetto *“L.R. 1/2009 smi, art. 34 bis. Accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame e al corso di formazione per l'attività di estetista e di acconciatore. Approvazione modulistica.”*;

vista la domanda della Signora MUCA Bukurije (in data 20.03.2015 Prot. n. 4411/A19020) volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame tecnico - pratico di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge n. 174/2005;

considerato che in data 20.04.2015 la Signora MUCA presentava rinuncia all'istanza del 20.03.2014, perché l'attestato di qualifica acconciatore conseguito nell'anno formativo 2005/2006 rilasciato da L'Estetica S.n.c. di Maria Luisa Ferrero & C. è titolo di abilitazione professionale ai sensi della Legge n. 1142/1970;

dato atto che la scheda istruttoria e la documentazione relativa all'istanza in oggetto sono presso la Direzione Competitività del Sistema Regionale - Settore Promozione, Sviluppo e Disciplina dell'artigianato;

IL DIRIGENTE

visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
visto l'art. 95 dello Statuto regionale
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale
vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 Testo unico in materia di artigianato, modificata da l.r. 30/2009, l.r. 38/2009, l.r. 10/2011, l.r. 5/2013
vista la Legge n. 174/2005 Disciplina dell'attività di acconciatore, in particolare l'art. 3 (Abilitazione professionale)

determina

per le motivazioni espresse in premessa, che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano:

di prendere atto della rinuncia della Signora MUCA BUKURIJE in ordine all'istanza volta a ottenere l'accertamento del periodo lavorativo ai fini dell'ammissione all'esame tecnico - pratico di cui all'articolo 3 comma 1 della Legge n. 174/2005.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione è pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.r. 22/2010, nonché sul sito ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'articolo 23, c. 1 lettera a) del D.lgs. 33/2013.

La Dirigente del Settore
Lucia BARBERIS

Visto
Direttore Regionale
Giuliana FENU